



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI ROMA  
I SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE

Il Giudice di Pace

Alla pubblica udienza del pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado n. R.G. GDP e n. R.G.N.R.

nei confronti di:

[redacted] - nato a [redacted] il [redacted]  
effettivamente domiciliato presso lo studio del difensore gli  
fiducie AW, F. [redacted] M. [redacted] nato in [redacted] alla via  
[redacted] - difeso all'usci di fiducia dello  
AW, F. [redacted] C. [redacted] con vecchio nato in [redacted] alle  
[redacted]

PRESENTE

IMPUTATO/I

del reato p. ep. dell'art. 580 c.p. Mover copionato ad [redacted]  
[redacted] lesioni personali commesse in "Con  
fusione ecchiomolice finocchio e papavero sn", punibili in p. art.  
7 c.c.; in particolare commette il fatto per colpa dovuta ad  
imprudenza imperizia negli p. art. in quanto alle p. art.  
del convoglio delle METRO Linea A, con direzione Anagnina, non  
attenuando l'obbligo di controllare che tutti i passeggeri fossero  
scesi, e chiudendo le porte del convoglio bloccando fra di  
esse la [redacted] che aveva non  
completato l'uscita della carrozza in corrispondenza la porta  
n. [redacted] nelle medesime porte; e corso di ciò la [redacted]  
[redacted] si portava le lesioni di cui sopra

SENTENZA

N. [redacted]

Depositata il [redacted]

Divenuta irrevocabile

il [redacted]

Nr. reg. esec. [redacted]

Nr. campione pen. [redacted]

Fatto/i avvenuto/i in Roma il 20/02/2006, Querela del [redacted] 2006  
n cui è/sono persona/e offesa/e [redacted]

**Con l'intervento di:**

P.M.: VPO Dott. [REDACTED]

Difensore di fiducia: Avv. A [REDACTED] M [REDACTED] e Avv. F [REDACTED] C [REDACTED]  
presente il 2° anche in sostituzione di primo.

Conclusioni P.M.: Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Conclusioni della difesa: Si associa in subordine perché il fatto non costituisce reato.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di citazione a giudizio venivano citati in giudizio davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma [REDACTED] per vederlo rispondere del reato ascritto in rubrica. Accertata la regolarità delle notifiche, veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

Durante l'istruttoria dibattimentale non risultava provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Era incerto che il fatto potesse essere attribuito a [REDACTED], considerato che la persona offesa non indicava l'orario preciso dell'avvenuto infortunio, e visto che erano stati individuati vari macchinisti, svolgere il servizio in quel tratto di linea, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.

Pertanto l'imputato veniva assolto ex art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace visto l'art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal reato ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto.

Roma [REDACTED] 2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li [REDACTED] 2012

IL GIUDICE DI PACE

[REDACTED]